


Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 228/01	ECU.....	1
98/C 228/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 6.7. al 10.7.1998 <sup>(1)</sup> .....	2
98/C 228/03	Avvio di procedura (Caso IV/M.1157 — Skanska/Scancem) <sup>(1)</sup> .....	4
98/C 228/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1190 — Amoco/Repsol/Iberdrola/Ente Vasco de la Energía) <sup>(1)</sup> .....	5
98/C 228/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 228/06	Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario .....	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 228/07	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) .....	13
98/C 228/08	Bando di gara per la restituzione all'esportazione di orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo.....	14
98/C 228/09	Invito a presentare proposte per la realizzazione dell'azione pilota «Capitale locale a finalit� sociale» (1) .....	15




---

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

20 luglio 1998

(98/C 228/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6520	Marco finlandese	5,99250
Corona danese	7,51150	Corona svedese	8,74102
Marco tedesco	1,97121	Sterlina inglese	0,672040
Dracma greca	326,920	Dollaro USA	1,10618
Peseta spagnola	167,309	Dollaro canadese	1,64500
Franco francese	6,60831	Yen giapponese	153,814
Sterlina irlandese	0,784245	Franco svizzero	1,66203
Lira italiana	1944,03	Corona norvegese	8,31846
Fiorino olandese	2,22220	Corona islandese	78,5939
Scellino austriaco	13,8682	Dollaro australiano	1,76508
Scudo portoghese	201,645	Dollaro neozelandese	2,10420
		Rand sudafricano	7,09060

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
NEL PERIODO DAL 6.7. AL 10.7.1998**

(98/C 228/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.*

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 422	CB-CO-98-426-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quinto programma quadro della Comunità europea (CE) delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) <sup>(1)</sup>	3.7.1998	6.7.1998	5
COM(1998) 385	CB-CO-98-396-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	8.7.1998	8.7.1998	14
COM(1998) 386	CB-CO-98-397-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	8.7.1998	8.7.1998	13
COM(1998) 388	CB-CO-98-403-IT-C	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	8.7.1998	8.7.1998	11
COM(1998) 404	CB-CO-98-415-IT-C	Proposta riesaminata di regolamento del Consiglio relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo	8.7.1998	8.7.1998	31
COM(1998) 408	CB-CO-98-419-IT-C	Proposta riesaminata di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione decentrata	8.7.1998	8.7.1998	13
COM(1998) 322	CB-CO-98-355-IT-C	Progetto di decisione del Consiglio con la quale si modifica la decisione 70/352/CEE relativa all'istituzione del Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee <sup>(3)</sup>	20.5.1998	9.7.1998	48
COM(1998) 335	CB-CO-98-356-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernente un programma a medio termine di azioni comunitarie a sostegno delle iniziative degli Stati membri contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (programma Daphne) (2000-2004) <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	20.5.1998	9.7.1998	23

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 421	CB-CO-98-428-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità <sup>(2)</sup>	8.5.1998	9.7.1998	9
COM(1998) 445	CB-CO-98-451-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/97	8.5.1998	9.7.1998	13
COM(1998) 414	CB-CO-98-425-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio relativa all'applicazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci fra Stati membri <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CEE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	10.7.1998	10.7.1998	32
COM(1998) 416	CB-CO-98-434-IT-C	Tacis — Relazione annuale 1997	10.7.1998	10.7.1998	150
COM(1998) 424	CB-CO-98-435-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/80/CE recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.	9.7.1998	10.7.1998	10
COM(1998) 425	CB-CO-98-436-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92 — Contabilizzazione delle superfici messe a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 (concernente misure agro-ambientali) e delle superfici imboschite a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 ai fini dell'obbligo di messa a riposo previsto nel quadro del regime generale di pagamento compensativo a favore di taluni seminativi	9.7.1998	10.7.1998	6
COM(1998) 426	CB-CO-98-441-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare un provvedimento derogativo all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme	10.7.1998	10.7.1998	7

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 430	CB-CO-98-442-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 del Consiglio recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)	10.7.1998	10.7.1998	5
COM(1998) 431	CB-CO-98-445-IT-C	Comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale: Sviluppare la rete dei cittadini — Perché è importante un trasporto passeggeri regionale e locale di buona qualità e come la Commissione europea sta contribuendo alla realizzazione di questo obiettivo	10.7.1998	10.7.1998	41

(<sup>1</sup>) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(<sup>2</sup>) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(<sup>3</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE.

*N.B.:* I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

#### Avvio di procedura

(Caso IV/M.1157 — Skanska/Scancem)

(98/C 228/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 14 luglio 1998, la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel soprammenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sull'operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura, le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1157 — Skanska/Scancem, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
 Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
 Direzione B — Task Force Fusioni  
 Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
 B-1040 Bruxelles

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso IV/M.1190 — Amoco/Repsol/Iberdrola/Ente Vasco de la Energía)**

(98/C 228/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 luglio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Amoco Power Resources Holding II Ltd, una società controllata dalla società statunitense Amoco Power Resources Corporation («Amoco»), le imprese spagnole Repsol SA («Repsol»), Iberdrola SA («Iberdrola») ed Ente Vasco de la Energía («EVE») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune delle imprese Bahia de Bizkaia Electricidad SL e Bahia de Bizkaia Gas SL, due società spagnole di nuova costituzione. L'operazione notificata risulta da accordi conclusi dalle parti per lo sviluppo, costruzione, finanziamento e gestione di una centrale elettrica e di un impianto di rigificazione a Bilbao.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Amoco: costruzione e gestione di centrali elettriche, trasmissione, distribuzione e vendita di elettricità, produzione e vendita di olio grezzo, gas naturale, raffinazione e chimica;
- Repsol: produzione e vendita di prodotti petroliferi e altre fonti di energia, incluso il gas;
- Iberdrola: produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e derivati;
- EVE: attività principalmente nel settore dell'energia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1190 — Amoco/Repsol/Iberdrola/Ente Vasco de la Energía, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(98/C 228/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 3.7.1996

**Stato membro:** Spagna (Biscaglia)

**Aiuto n.:** NN 36/95

**Titolo:** Aiuto a Tarabusi SA (prestito agevolato e contributi in conto capitale)

**Base giuridica:** Plan 3R (Rescate/Reconversión/Reorganización)

**Bilancio:**

— Contributo in conto capitale di 323,8 Mio di ESP

— Investimento totale: 2 692 Mio di ESP

**Intensità dell'aiuto:** 12,02 % (nominale)

**Durata:** 1992-1994

**Condizioni:** Rispetto dei termini della notifica

**Data di approvazione:** 7.11.1997

**Stato membro:** Germania

**Aiuto n.:** N 456/97

**Titolo:** Ford Berlino

**Obiettivo:** Sviluppo regionale (industria automobilistica — componenti)

**Base giuridica:** Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» — 26. Rahmenplan

**Bilancio:** Investimento: 51,6 Mio di DEM

**Intensità dell'aiuto:** 15 %

**Durata:** 2 anni

**Data di approvazione:** 3.12.1997

**Stato membro:** Finlandia

**Aiuto n.:** N 304/97

**Titolo:** Aiuto per il trattamento dell'olio usato

**Obiettivo:** Miglioramento del sistema di trattamento dell'olio usato

**Base giuridica:** Laki öljyjätöksistä (894/4986) siihen tehtyine muutoksineen, ehdotus valtioneuvoston päätökseksi öljyjätöksinä kertyvien varojen käytöstä öljyjätöksien tuhoon

Lag om oljeavfallsavgift (894/4986) med ändringar, förslag till statsrådets beslut om användning av oljeavfallsavgifter till hantering av oljeavfall

**Bilancio:** 20 Mio di FIM (3,4 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

— 100 % lordo per le attività di trattamento dell'olio usato

— 30 % lordo per gli investimenti destinati a miglioramenti rispetto alle norme vigenti o in assenza di norme

— 15 % lordo per aiutare le imprese ad adeguare gli impianti alle nuove norme tassative

**Durata:** Illimitata

**Data di approvazione:** 16.12.1997

**Stato membro:** Austria (Carinzia)

**Aiuto n.:** N 54/97

**Titolo:** Orientamenti concernenti le garanzie per «misure difensive»

**Obiettivo:** Sostegno ad imprese in difficoltà

**Base giuridica:** Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch das Land Kärnten für Defensivmaßnahmen; Beschluß der Kärntner Landesregierung vom 24.9.1996

**Bilancio:** Importo massimo garantito: 50 Mio di ATS (3,6 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Importo massimo garantito: 10 Mio di ATS o 150 000 ATS per persona impiegata

**Durata:** Fino al 31.12.1999



**Data di approvazione:** 25.3.1998

**Stato membro:** Regno Unito

**Aiuto n.:** N 17/98

**Titolo:** Programmi per grossi motori Rolls-Royce

**Obiettivo:** Contribuire al finanziamento dei programmi di R&S di Rolls-Royce

**Base giuridica:** 1982 Civil Aviation Act

**Bilancio:** 200 Mio di GBP nell'arco di 4 anni

**Intensità dell'aiuto:** Fino al 35 % solo in caso di insuccesso

**Durata:** 4 anni

---

**Data di approvazione:** 6.5.1998

**Stato membro:** Austria (Vorarlberg)

**Aiuto n.:** NN 20/97

**Titolo:** Orientamenti per promuovere l'impiego della biomassa a scopi energetici

**Obiettivo:** Promuovere investimenti in impianti di riscaldamento che utilizzano la biomassa a fini di risparmio energetico e miglioramento della qualità dell'ambiente

**Base giuridica:** Richtlinien der Vorarlberger Landesregierung für die Gewährung von Zuschüssen zu Maßnahmen im Zusammenhang mit der verstärkten Nutzung von Biomasse zu energetischen Zwecken (Schwerpunktprogramm Biomasse)

**Bilancio:** 16 Mio di ATS per il 1997 (1,2 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

— Massimo 30 % lordo dei costi ammissibili

— Massimo 35 % lordo dei costi ammissibili per le PMI

**Durata:** Fino al 31.12.1999

---

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario**

(98/C 228/06)

COM(1998) 226 def. — 98/0134(COD)

*(Presentata dalla Commissione l'8 giugno 1998)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

statuendo in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, prevede nella sua disposizione finale che il Consiglio proceda, entro il 31 dicembre 1997, sulla base di una relazione della Commissione, a riesaminare il codice doganale per apportarvi gli adeguamenti, che si rivelassero necessari, in particolare tenendo conto del completamento del mercato interno; che tale relazione può essere corredata di eventuali proposte;

(2) considerando che è necessario mettere fine alla compartimentazione del mercato interno causata dalla riserva della modalità della rappresentanza diretta in dogana a talune categorie di professionisti doganali stabilite sul territorio dello Stato membro in questione; che risulta opportuno rinviare la data di applicazione della detta modifica al 1° gennaio 2002, per consentire agli ambienti economici di potersi adattare a questa nuova situazione;

(3) considerando che le competenze delle varie autorità in materia di fissazione dei tassi di cambio dopo l'introduzione dell'euro non sono ancora determinate;

(4) considerando che occorre definire con maggior precisione la persona responsabile dell'assegnazione di una destinazione doganale alle merci presentate in dogana;

(5) considerando che è auspicabile prevedere la possibilità che la dichiarazione in dogana non sia corredata di taluni documenti;

(6) considerando che una maggiore flessibilità nelle rispettive norme deve facilitare il ricorso ai regimi del perfezionamento attivo, della trasformazione sotto controllo doganale e dell'ammissione temporanea;

(7) considerando che è preferibile determinare secondo la procedura del comitato talune modalità alternative di calcolo della tassazione applicabile nell'ambito del regime del perfezionamento passivo;

(8) considerando che, per ragioni di ordine economico, occorre consentire in talune zone franche l'adempimento delle formalità relative al regime del deposito doganale e lo svolgimento dei controlli delle autorità doganali conformemente a tale regime;

(9) considerando che, in talune circostanze, il beneficio del trattamento tariffario favorevole, a motivo della natura o della destinazione particolare di una merce, e della tassazione differenziale, a motivo del regime del perfezionamento passivo, deve essere altresì applicabile al caso in cui sorga un'obbligazione doganale per ragioni differenti da un'immissione in libera pratica;

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

- (10) considerando che le disposizioni relative al luogo di nascita di un'obbligazione doganale devono prevedere norme specifiche per casi particolari in cui l'importo in questione sia inferiore ad una determinata soglia nonché per i casi in cui sono autorizzate procedure semplificate di immissione in libera pratica; che le modalità di funzionamento dovrebbero essere stabilite secondo la procedura del comitato, tenuto conto in particolare del fatto che il luogo in cui sorgono l'obbligazione doganale e il diritto di percezione dell'IVA all'importazione possono eventualmente essere diversi;
- (11) considerando che, in alcuni casi, l'importo dovuto per legge non può essere ancora calcolato con precisione per cui il termine di prescrizione di tre anni rischia di far fallire un'azione di recupero a posteriori; che, in una situazione siffatta, la contabilizzazione dell'importo probabilmente dovuto deve essere effettuata in tempo utile; che la situazione di incertezza in cui si trova l'interessato non deve superare in alcun caso cinque anni in totale;
- (12) considerando che occorre prevedere una proroga dell'obbligo di pagamento dell'obbligazione doganale quando la medesima sorga in seguito alla sottrazione di una merce al controllo doganale e quando esista una pluralità di debitori, al fine di consentire alle autorità doganali di avviare una procedura di recupero a posteriori presso un determinato debitore, a titolo prioritario rispetto agli altri debitori;
- (13) considerando che gli interessi finanziari della Comunità devono essere tutelati contro procedure giudiziarie eccessivamente lunghe e contro l'invalidità totale di una comunicazione derivante dalla notifica relativa alla prescrizione di una parte dell'obbligazione doganale comunicata;
- (14) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 deve essere modificato in conformità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è così modificato:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo la modalità della rappresentanza indiretta, unicamente ai rappresentanti in dogana.

Modalità applicative possono essere previste secondo la procedura del comitato, in particolare al fine di garantire condizioni di accesso eque alle due modalità di rappresentanza.»

- 2) All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti in materia.»

- 3) All'articolo 49, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Quando le merci formano oggetto di dichiarazione sommaria, il detentore delle medesime deve adempiere le formalità necessarie per determinarne la destinazione doganale entro i termini seguenti:»

- 4) All'articolo 62, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 2 possono essere previste, secondo la procedura del comitato, in particolare nel caso di dichiarazione effettuata attraverso sistemi informatici.

Tuttavia si deve garantire il diritto di accesso libero e senza preavviso alle autorità nazionali o eventualmente comunitarie nonché prevedere l'obbligo per l'operatore di conservare queste prove per un periodo minimo. Le modalità applicative sono anch'esse determinate secondo la procedura del comitato.»

- 5) All'articolo 115, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Disposizioni particolari relative all'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura del comitato.»

- 6) All'articolo 117, lettera c), è aggiunta la seconda frase seguente:

«Possono essere determinati secondo la procedura del comitato i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte.»

- 7) All'articolo 118, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Termini specifici possono essere stabiliti secondo la procedura del comitato»

- 8) L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 124*

1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne quelle che al momento

dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione o alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione.

2. Inoltre, il ricorso al sistema del rimborso è possibile soltanto se al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci d'importazione non è fissata alcuna restituzione per i prodotti compensatori.

3. Il beneficio del sistema del rimborso può essere concesso soltanto se, al momento della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori, non è fissata per detti prodotti alcuna restituzione o tassa all'esportazione.

4. Deroghe ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere adottate secondo la procedura del comitato»

9) All'articolo 128, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo — sistema della sospensione — o poste in zona franca o in deposito franco, e»

10) L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 131*

I casi e le condizioni particolari in cui può essere utilizzato il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono determinati secondo la procedura del comitato.»

11) All'articolo 133, lettera e), è aggiunta la seconda frase seguente:

«I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato.»

12) L'articolo 142 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 142*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione è concesso per le merci che non sono menzionate nelle

disposizioni adottate conformemente all'articolo 141 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale.

2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione e le condizioni in cui si può ricorrere a tale regime sono stabiliti secondo la procedura dal comitato.»

13) L'articolo 144 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 144*

Quando, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale ai sensi degli articoli 201, paragrafo 1, lettera a), 203 o 204, l'importo della stessa è pari alla differenza tra l'importo dei dazi determinato in applicazione dell'articolo 214 e quello dovuto in applicazione dell'articolo 143»

14) L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 152*

In deroga all'articolo 151, possono essere adottati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni particolari in cui si può effettuare l'immissione in libera pratica delle merci in seguito ad un'operazione di perfezionamento passivo in esonero totale dai dazi all'importazione o prendendo come base di tassazione per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee il costo dell'operazione del perfezionamento.»

15) L'articolo 153 è soppresso.

16) L'articolo 167 è modificato come segue:

a) nei paragrafi 1, 2 e 3 l'espressione «Stati membri» è sostituita da «autorità doganali»;

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3. Fatto salvo l'articolo 168 bis, le zone franche sono intercluse.»

17) All'articolo 168, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando le zone franche sono intercluse, i limiti e i punti di entrata e di uscita della zona franca e dei depositi franchi sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali.»

18) Dopo l'articolo 168, prima del punto B «Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi», è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 168 bis*

1. Le autorità doganali possono designare le zone franche nelle quali vengono effettuati i controlli e le formalità doganali e nelle quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili, secondo le modalità del regime del deposito doganale.

Il disposto degli articoli 170, 176 e 180 non si applica alle zone franche così designate.

2. Le zone franche designate in conformità al paragrafo 1 non sono considerate zone franche ai sensi degli articoli 37, 38 e 205.

I riferimenti alle zone franche in altri settori della legislazione non vanno considerati riferimenti alle zone franche di cui al presente articolo.»

19) L'articolo 212 bis è sostituito dal seguente:

*«Articolo 212 bis*

Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione ai sensi degli articoli 21, 145 o da 184 a 187, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale ai sensi degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, quando il comportamento dell'interessato non implica né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisce la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero.»

20) All'articolo 215 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

«5. Se un'autorità doganale constata che, in virtù dell'articolo 202, è sorta un'obbligazione doganale in un altro Stato membro, si reputa che l'obbligazione doganale sia sorta nello Stato membro in cui il sorgere dell'obbligazione doganale è stato constatato, quando l'importo dell'obbligazione è inferiore a 5 000 ECU.

6. Allorché sorge un'obbligazione doganale in seguito all'accettazione di una dichiarazione semplificata ovvero di altro documento per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a) o b), e qualora si applichi l'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, si reputa che l'obbligazione doganale sia sorta nello Stato membro in cui è depositata la dichiarazione complementare di cui all'articolo 76, paragrafo 2.»

21) All'articolo 220, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi secondo e terzo:

«Quando i controlli intrapresi dalle autorità doganali possono portare al riconoscimento di un'obbligazione doganale o di un importo di dazi superiore a quello già contabilizzato senza che tali autorità siano in grado di determinare con certezza l'importo legalmente dovuto, esse contabilizzano l'importo che sarebbe in definitiva applicabile alle merci entro un periodo di tempo sufficiente per poter comunicare questo importo provvisorio al debitore prima della scadenza del termine previsto all'articolo 221, paragrafo 3.

Tuttavia, si considera come non effettuata la contabilizzazione dell'importo, che sarebbe in definitiva applicabile alle merci, se le autorità doganali non sono in grado, entro tre anni a decorrere dalla comunicazione al debitore dell'importo provvisorio come definito al secondo comma, di determinare con esattezza l'importo legalmente dovuto.»

22) L'articolo 221 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata due anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui viene presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 243 e per la durata del procedimento.»

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

«4. Quando si constata che il termine di cui al paragrafo 3 è scaduto per una parte delle obbligazioni doganali, la comunicazione al debitore resta valida per il resto dell'importo dei dazi che ne formano oggetto.

5. Qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può avvenire, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.»

23) All'articolo 222, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato, i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi:

— quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239,

oppure

— quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino, o lettera d),

oppure

— quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 203 e ci si trova in presenza di una pluralità di debitori,

oppure

— nei casi previsti all'articolo 220, paragrafo 1, secondo comma.»

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il punto 1 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(98/C 228/07)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

13 luglio 1998

Regolamento (CE) n./ Decisione del	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo Aggiudicato (ECU/t)
1349/98	A	186/97	EuronAid/Haiti	SUB	90	EMB	n.a.	( <sup>1</sup> )
1350/98	A	730/96 + 183/97	EuronAid/. . .	LEPv	70	EMB	Hoogwegt International BV — Arnhem (NL)	1 469,00
1351/98	A	190/97	EuronAid/Haiti	SAR	30	EMB	Conservas Garavilla SA — Bermeo (E)	2 249,00

n.a. Fornitura non aggiudicata.

(<sup>1</sup>) Seconda scadenza per la presentazione delle offerte: 27 luglio 1998.

BLT:	Frumento tenero	GMAI:	Semola di granturco	COR:	Uva secca di Corinto
FBLT:	Farina di frumento tenero	SMAI:	Semola di granturco	BABYF:	Babyfood
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	LENP:	Latte intero in polvere	LHE:	Latte ad alto valore energetico
CBM:	Riso lavorato a grani medi	LDEP:	Latte parzialmente scremato in polvere	Lsub1:	Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LEP:	Latte scremato in polvere	Lsub2:	Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
BRI:	Rotture di riso	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	PAL:	Paste alimentari
FHAF:	Fiocchi d'avena	CT:	Concentrato di pomodoro	PISUM:	Piselli spezzati
FROf:	Formaggio fuso	CM:	Conserve di sgombri	FEQ:	Favette ( <i>Vicia Faba Equina</i> )
WSB:	Miscela frumento-soja	BISC:	Biscotti ad alto valore proteico	FABA:	Fave ( <i>Vicia Faba Major</i> )
SUB:	Zucchero	BO:	Butteroil	SAR:	Sardine
ORG:	Orzo	HOLI:	Olio d'oliva	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
SOR:	Sorgo	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
DUR:	Frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato	EMB:	Reso porto d'imbarco
GDUR:	Semolino di frumento duro	HSOJA:	Olio di soia raffinato	DEST:	Franco destino
MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato	EXW:	Franco fabbrica
FMAL:	Farina di granturco	BPJ:	Carni bovine in proprio succo		
B:	Burro	CB:	Corned beef		

**Bando di gara per la restituzione all'esportazione di orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo**

(98/C 228/08)

**I. Oggetto**

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi di orzo del codice NC 1003 00 90.
2. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
  - del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(2)</sup>,
  - del regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione <sup>(3)</sup>.

**II. Termini**

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 21 luglio 1998 e scade il 23 luglio 1998 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo 18.12.-31.12.1998, 26.3.-1.4.1999 e 7.5.-13.5.1999, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

**III. Offerte**

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate al titolo II, mediante deposito con-

tro dichiarazione di ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma al seguente indirizzo:

— Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (télex: 23427 FEGA E; télécopieur: 521 98 32, 522 43 87).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura:

«Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo [regolamento (CE) n. 1564/98] — Riservato».

Fino al momento in cui la Spagna non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte in lingua spagnola o in lingua francese.

**IV. Cauzione di gara**

La cauzione di gara è costituita in pesete spagnole a favore dell'organismo d'intervento spagnolo.

**V. Aggiudicazione**

L'aggiudicazione crea:

- 1) il diritto al rilascio in Spagna di un titolo d'esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in questione;
- 2) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per detto quantitativo in Spagna.

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 287 del 21.10.1997, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 203 del 21.7.1998, pag. 6.



**Invito a presentare proposte per la realizzazione dell'azione pilota «Capitale locale a finalità sociale»**

(98/C 228/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**I. Obiettivo e definizione del campo di sperimentazione**

1. Ai fini del presente invito a presentare proposte, s'intende per «Capitale locale a finalità sociale» l'organizzazione intermedia — che agisce a livello regionale o locale — destinata a sostenere le persone che mettono in comune i mezzi a loro disposizione al fine di realizzare microprogetti che favoriscano l'occupazione e la coesione sociale. Occorre considerare due aspetti per comprendere meglio la logica e lo scopo di questa operazione:

- a) l'idea fondamentale è di concepire e realizzare una struttura vicina all'esperienza delle persone che cercano di realizzare microprogetti. Le comunità locali non dovrebbero essere trattate quali destinatari passivi delle sovvenzioni, ma come protagonisti autonomi che parteciperanno attivamente alla rete locale creata dall'organizzazione intermediaria. Da qui l'interesse di inventare un meccanismo il cui funzionamento, al tempo stesso comprensibile ed accessibile, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone coinvolte nella realizzazione dei microprogetti. A tale proposito, ci si può ispirare all'esperienza «Peace Initiative» (Irlanda del Nord), il cui modello cooperativo di gestione ha consentito di avere un impatto positivo sull'ambiente sociale e sulla reciproca comprensione delle comunità locali;
- b) il secondo elemento da considerare consiste nel vedere la struttura intermedia come uno strumento reale di reintegrazione sociale delle popolazioni meno favorite nel territorio in cui viene realizzata l'azione pilota. Di conseguenza, il ruolo del «Capitale locale a finalità sociale» sarebbe di cercare le vie che consentano di influenzare l'ambiente socio-economico al fine di sviluppare nuove aspirazioni ed esplorare una serie di idee esemplari, al fine di trasformarle in progetti che abbiano un impatto sull'occupazione e sulla coesione sociale.

selezione sarà effettuata tramite il presente invito a presentare proposte. L'invito è rivolto esclusivamente alle organizzazioni senza fini di lucro e ai consorzi già esistenti creati da tali organizzazioni. Considerato il bilancio disponibile (circa 25 milioni di ECU), la Commissione intende selezionare un numero limitato di organismi intermedi in ciascuno Stato membro, attribuendo la priorità alle strutture situate in località o zone che affrontano gravi problemi di esclusione e di disoccupazione di lunga durata.

Le sovvenzioni concesse alle strutture intermedie saranno, in media, pari a 1 milione di ECU. Il massimo autorizzato, in casi eccezionali, sarà di circa 2 milioni di ECU. Le organizzazioni intermedie, incaricate di canalizzare gli aiuti verso i promotori dei progetti, dovranno apportare un cofinanziamento il cui importo non potrà essere inferiore al 15 % della sovvenzione richiesta.

3. Le organizzazioni invitate a presentare una proposta al fine di beneficiare di una sovvenzione globale dovranno disporre:

- a) di una situazione di prossimità con la situazione locale, in modo tale da poter costituire un polo d'attrazione delle iniziative emergenti;
- b) delle capacità professionali necessarie per realizzare un circuito finanziario trasparente, adeguato alle esigenze dei promotori dei progetti, nonché di un sistema di selezione e di controllo che comporti l'attiva partecipazione di tutti coloro che beneficino del sostegno della struttura intermedia;
- c) di esperienza e di competenze nel settore delle risorse umane, al fine di stimolare l'adozione di iniziative e di aiutare le comunità dei protagonisti locali a trasformare le loro idee in progetti operativi.

In altre parole, le organizzazioni interessate a svolgere il ruolo di struttura intermedia dovranno elaborare risposte a domande quali:

**II. Struttura intermedia di gestione**

2. La gestione del «Capitale locale a finalità sociale» in ciascuno degli Stati membri sarà affidata — sotto forma di sovvenzione globale — a strutture intermedie in grado di agire a livello regionale/locale e la cui

— come fare per dare fiducia e reali prospettive di riuscita a chiunque esprima la volontà di intraprendere un progetto individuale di inserimento socio-professionale?

— quale dev'essere una struttura di sostegno di prossimità dal punto di vista dei protagonisti locali?

— quali sono le prassi più adeguate per creare un dispositivo accessibile agli attori locali nelle condizioni che meglio si adattano loro?

Sig. D. Coyne  
Commissione europea  
DG V/A/4  
Bâtiment JII 27 3/094  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 296 14 38/(32-2) 299 36 88  
Fax: (32-2) 296 97 78  
E-mail: fse-art6@BXL.DG5.cec.be  
Internet: <http://europa.eu.int/comm/dg05/>

### III. Procedure di candidatura

4. Più ampie delucidazioni sul presente invito a presentare proposte (dossier di documentazione contenente segnatamente le informazioni richieste ai candidati, nonché i criteri di ammissione) possono essere richieste al seguente indirizzo:

La data limite fissata per la richiesta dei fascicoli di documentazione è il 15 settembre 1998. I fascicoli di candidatura dovranno essere presentati allo stesso indirizzo entro e non oltre il 15 ottobre 1998 (farà fede la data del timbro postale).